

PREPARATI PERICOLOSI E REACH

La direttiva 91/155/CE ed i suoi emendamenti, tra i quali la direttiva 2001/58/CE, non si applicano ai prodotti finiti ma riguardano solo ed esclusivamente i preparati pericolosi come riportato nel titolo delle direttive.

- Direttiva 2001/58/CE della Commissione, del 27 luglio 2001, che modifica per la seconda volta la direttiva 91/155/CEE che definisce e fissa le modalità del sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nonché quelle relative alle sostanze pericolose conformemente all'articolo 27 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (schede dati di sicurezza) .
- Direttiva 91/155/CEE della Commissione, del 5 marzo 1991, che definisce e fissa, in applicazione dell'articolo 10 della direttiva 88/379/CEE del Consiglio, le modalità del sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi.

Per quanto riguarda il regolamento 1907/2006/CE, detto REACH, di seguito riportiamo le informazioni essenziali:

- Il regolamento 1907/2006 (REACH) riguarda le sostanze ed i preparati chimici; non riguarda gli articoli ed i manufatti (p.es.: imballaggi, etichette, ecc.) anche se questi devono essere fatti con materie prime registrate e autorizzate.
- Ribadisco: Il REACH **non si applica agli articoli:** l'articolo 3 da solo la definizione di cos'è un articolo mentre l'articolo 1 al punto 2 chiarisce che il regolamento si applica **solo alle sostanze ed ai preparati chimici usati o immessi sul mercato.**
- I produttori di manufatti, secondo il regolamento sono definiti come utilizzatori (downstream users) e pertanto devono preoccuparsi di utilizzare materie prime registrate e devono disporre della documentazione necessaria (schede di sicurezza di nuova edizione come previste dal regolamento).
- **Non esiste una conformità al REACH** ma il regolamento è un obbligo di legge al quale tutte le aziende per la loro parte di competenza dovranno attenersi.
- **La prima scadenza del REACH** (entro fine 2008) **riguarda esclusivamente i produttori di sostanze chimiche** che dovranno comunicare all'agenzia per la chimica (attivata a Helsinki a partire da giugno 2008) l'intenzione di registrare le sostanze che producono.
- Solo a partire dal 1 gennaio 2009 si avrà una prima lista delle sostanze sottoposte a procedura di registrazione e valutazione.

- La prima scadenza entro la quale le sostanze prodotte in quantità superiore a 1.000 ton oppure le sostanze classificate come pericolose o cancerogene e mutagene (vedi articolo 57 per la definizione) avranno l'autorizzazione rilasciata dall'agenzia, è prevista per dicembre 2010.
- Le successive scadenze per le sostanze prodotte in quantità minori sono diluite in un arco di tempo di 11 anni pertanto alcune sostanze, con produzione annua inferiore a 1ton/anno), saranno in regola a partire dal 2018.
- Le schede di sicurezza nuove, redatte secondo le indicazioni del REACh, non cominceranno a circolare prima della fine del 2008 perché solo da poco è stato pubblicato un documento interpretativo che spiega come dovranno essere introdotte le novità che sono gli scenari applicativi ed espositivi.
- Come utilizzatori finali dobbiamo preoccuparci di:
 - a. **Parlare con i fornitori per accertarci che registreranno i loro prodotti**
 - b. **Se abbiamo fornitori extra CEE dobbiamo assicurarci che questi registrino i loro prodotti in una nazione della comunità europea**
 - c. **Accertarci che negli scenari applicativi ed espositivi siano contemplati gli usi che noi facciamo dei prodotti chimici che acquistiamo**
 - d. **Quando usciranno le nuove schede dovremo disporre di una copia della scheda per ogni prodotto**

NOTA BENE: i polimeri (quindi le materie plastiche) sono espressamente esclusi dal REACh anche se chi produce un polimero deve accertarsi che la materia prima usata sia registrata ed autorizzata.

- **L'articolo 33 impone l'obbligo al produttore di un articolo (la vostra azienda) di comunicare all'utilizzatore se l'articolo che vendete contiene sostanze pericolose (e non come spesso scrivono i clienti potenzialmente pericolose) in concentrazione superiore allo 0,1% in peso e se dette sostanze ricadono nella definizione dell'articolo 57 (cancerogene e/o mutagene di classe 1 e 2,, tossiche e dannose per l'ambiente e la salute dell'uomo) e riportate nell'allegato XIV che attualmente non esiste e verrà compilato non prima dell'anno 2009.**

Milano, 9 settembre 2008